



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

La ricorrente afferma in ricorso di avere riscosso, in qualità di erede, 32 buoni fruttiferi cointestati ai propri genitori defunti, di cui 8 della serie "O", 22 serie "P" e 2 della serie "Q". Al riguardo lamenta di avere ricevuto la liquidazione degli interessi per un importo nettamente inferiore rispetto a quello previsto sui buoni.

In particolare:

per i buoni emessi nel 1982 e nel 1985, sarebbero stati applicati tassi di interesse diversi da quelli stampati sul retro;

per i buoni emessi dopo il 13.6.1986, sarebbero stati corrisposti gli interessi ai tassi così come modificati dal timbro apposto sul retro per i primi venti anni fa, ma per il successivo decennio non è stata riconosciuta la somma indicata in calce alla tabella prestampata, non modificata dal timbro.

Il legale dell'istante ha invocato quindi l'applicazione del principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13979/2007, in base al quale la tutela dell'affidamento del sottoscrittore impone la necessità di dare prevalenza a quanto risulta dai titoli.

Esperita infruttuosamente la fase del reclamo, e fallita la procedura di mediazione richiesta nel 2018, per mancata costituzione dell'intermediario, ha chiesto all'Arbitro di accertare che per i buoni emessi nel 1982 e 1985 sono stati pagati importi inferiori a quanto dovuto; che per i buoni emessi dopo il d.m. del 13.6.1986, non sono state riconosciute le condizioni contrattualmente convenute dal 21mo al 30mo anno.

Si è costituita la convenuta, la quale preliminarmente ha sollevato le seguenti eccezioni in rito:



la domanda è irricevibile in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;

la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Con riguardo al punto a), l'intermediario osserva che il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia va individuato nella sottoscrizione del contratto; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF sarebbe invece costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cita Collegio di Bologna n. 7097/2020).

Con riguardo al punto b), la convenuta - svolta una lunga ricognizione della normativa succedutasi nel tempo - afferma che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; a ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario; né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 abbia ricompreso la convenuta tra gli intermediari; infatti, quanto previsto dalla Delibera del CICR va necessariamente letto in combinato disposto con le disposizioni della Banca d'Italia che, nel tracciare l'ambito di competenza dell'Arbitro, esclude dallo stesso le fattispecie non assoggettate alle disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, l'intermediario replica con le controdeduzioni sostenendo che:

i buoni in contestazione appartengono alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "O" istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso fra il 1/9/1981 e il 30/6/1984 e alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "P", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso fra il 1/7/1984 ed il 30/6/1986;

i buoni in contestazione, emessi sul modulo cartaceo della serie "O" modificata con apposito timbro in "P/O", sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "P", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso fra il 1/7/1984 ed il 30/6/1986.

Tali Buoni, hanno visto modificare il loro rendimento per effetto del D.M. 13/6/1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio".

In particolare, il Decreto del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q.

E ciò in virtù del principio di eterointegrazione del contratto, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi.

L'intermediario prosegue deducendo che:

le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto



decreto ministeriale per la serie “Q”, non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli “importi” degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;

i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti, l'importo ivi indicato – nella tabella sopra riportata pari a Lire 131.275 – è fisso per ogni successivo anno fino al 30°, in quanto dopo il 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi.

Alla luce di ciò sostiene di avere, alla scadenza dei buoni, correttamente offerto alla titolare quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, ha riconosciuto alla ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Infine, l'intermediario richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU n. 13979/2007), secondo il quale i buoni ... fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

rileva che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019).”

La ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, insistendo nelle proprie deduzioni e richieste:

con riferimento alle questioni preliminari sollevate dall'intermediario, ha osservato – tra l'altro - che deve riconoscersi una competenza *ratione temporis* dell'Arbitro giacché ciò che rileva a tal fine è il momento in cui l'evento si è verificato;

quanto all'eccezione di incompetenza per materia dice essere smentita dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 laddove stabilisce che l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi.

Insiste pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

DIRITTO

La controversia concerne il rimborso di n. 32 buoni fruttiferi postali sottoscritti dal dante causa dell'odierna ricorrente, in relazione ai quali è richiesta la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli.

Alla precedente seduta del 30/3/2021 il Collegio ha disposto:

“il Collegio, ritenutane la necessità, invita la ricorrente a produrre copia della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentarla relativa a entrambi i genitori. Assegna a tal fine al ricorrente il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e all'intermediario il termine di ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Conseguentemente, dispone la proroga del termine per la comunicazione dell'esito alle parti di 90 giorni”.

La parte ricorrente ha provveduto, nei termini indicati, a depositare la dichiarazione di esonero di presentare la dichiarazione di successione per entrambi i genitori.

A questo punto il Collegio intende esaminare le due eccezioni preliminari della resistente, entrambe da rigettare.



Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto. Parimenti assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli decisione n. 50 del 2013; Collegio di Milano decisione n. 478 del 2014).

Ed ancora ricorda il Collegio che sul tema si è già pronunciato il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673 del 2013:

< [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili"

[...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]"

Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento>.

Venendo al merito evidenzia il Collegio che la ricorrente si qualifica erede mortis causa degli originari titolari dei buoni. Già al momento della riscossione, uno dei due titolari era deceduto; a quanto risulta dalle ricevute prodotte, i buoni – con clausola di pari facoltà di rimborso - furono incassati dal titolare superstite e dall'odierna ricorrente, in qualità evidentemente di erede dell'intestatario.

Oggi, deceduta anche l'altra originaria intestataria, la ricorrente dichiara di essere legittimata in qualità di erede mortis causa dei due genitori, originari titolari dei buoni. All'uopo, ha allegato in atti, unitamente ai certificati di morte, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



Ha poi fatto pervenire, come già accennato, a seguito della disposta integrazione istruttoria, la dichiarazione di esonero dalla presentazione della denuncia di successione.

La ricorrente ha depositato copia di tutti i buoni in contestazione.

In atti il Collegio ha rinvenuto n. 7 buoni della serie "O" emessi nel 1982.

Osserva il Collegio che tutti queste 7 buoni sono stati sottoscritti nel mese di febbraio e novembre 1982, quando era in collocamento la serie O;

sono stati emessi su modulo della serie di appartenenza e recano sul retro indicazione dei rendimenti corrispondenti;

La ricorrente lamenta che i rendimenti riconosciuti in sede di incasso del controvalore alla scadenza sarebbero inferiori rispetto a quelli attesi sulla base delle indicazioni riportate a tergo dei titoli.

Non quantificata l'importo dovuto, né specifica quali elementi di calcolo siano stati considerati per giungere a risultato rispetto a quello determinato dall'intermediario.

Invero, è noto che i rendimenti dei buoni in contestazione sono stati modificati in forza del D.M. 13 giugno 1986 e, con decorrenza 1° gennaio 1987, sul capitale fino ad allora maturato hanno trovato applicazione i tassi previsti per la serie Q sui corrispondenti scaglioni temporali.

Il Collegio richiama sull'argomento la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019, nonché le numerose pronunce dei Collegi territoriali ABF e del Collegio di Coordinamento, che hanno ritenuto corretto l'operato dell'intermediario che abbia effettuato i rimborsi secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986.

Infatti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, tale condotta trova piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674 del 2013).

Allo stesso modo sulla opponibilità al titolare del buono delle modifiche dei tassi, si sono pronunciate le Sezioni Unite rilevando che "la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale" (Cass., Sez. un., 11.02.2019, n. 3963).

La suddetta ricostruzione risulta da ultimo confermata anche dal disposto della pronuncia del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 3.4.2020

In particolare, con decisione n. 6142/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Nessuna differenza va pertanto riconosciuta alla ricorrente su questi 7 buoni.

Alle medesime conclusioni di rigetto della domanda il Collegio perviene in riferimento agli ulteriori 22 buoni, che la ricorrente indica come appartenenti alla serie P, uno dei quali emesso nel 1985, tutti gli altri nel corso del 1986.

Rileva per questi titoli il Collegio che solo il buono sottoscritto nel 1985 è stato emesso sul modulo della serie di appartenenza e reca quindi prestampata sul retro tabella recante i relativi rendimenti. Per gli altri 21, sottoscritti nel 1986, sono stati invece utilizzati i moduli della pregressa serie O e vi sono stati apposti i timbri correttivi, sul fronte l'indicazione serie P/O e sul retro il riepilogo dei nuovi tassi di interessi fino al 20° anno.



Tuttavia, anche per questi buoni, a seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148), i tassi – originariamente indicati sul titolo ovvero modificati per mezzo del timbro - sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Quindi per i medesimi principi enunciati in precedenza le somme erogate dalla resistente devono essere ritenute eque e corrette, anche per il buono n. ***005 che la ricorrente indica come appartenente alla serie “O”, ma in verità è stato emesso il 14/5/1985, quando era in collocamento la serie “P”. Tant'è che il buono, benché emesso su un modulo della pregressa serie P, reca le opportune indicazioni correttive a mezzo timbro, in particolare sul fronte la “P” per attestare l'appartenenza alla corrispondente serie e sul retro la tabella con i rendimenti aggiornati valevoli fino al 20° anno.

Poiché è stato emesso prima del D.M. 13/6/1986, il buono è stato convertito a far data dal 1° gennaio 1987 e i relativi rendimenti modificati in forza di eterointegrazione, che abbiamo visto essere consentita e ritenuta “legittima”.

Resta al Collegio l'analisi di 2 buoni nr. X56 e X57 emessi in data 5/12/1986.

Dalla presa visione di questi ultimi 2 buoni il Collegio ha ricavato che:

sono stati emessi su modulo cartaceo della serie “P”;

sul retro dei titoli risulta apposto un timbro con i nuovi rendimenti della serie “Q”;

sul fronte risulta aggiunto un timbro recante la scritta “SERIE Q/P” in basso a destra.

In particolare, sul retro dei buoni è visibile:

l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie “P”, con l'annessa nota in calce ove è riportato il rendimento in valore assoluto per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione – ed è alla luce di tali indicazioni che parte ricorrente chiede la liquidazione degli ulteriori interessi per l'ultimo decennio di fruttuosità del buono;

un timbro – sovrapposto alla tabella originaria e peraltro poco visibile - con la dicitura “B.P.F. SERIE Q” contenente i nuovi tassi da applicare per i primi 20 anni di fruttuosità del buono (8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno).

I Collegi ABF in relazione a casi analoghi – e da ultimo anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020 – ritengono applicabili le condizioni riportate a tergo del titolo, in calce all'originaria tabella dei rendimenti della serie P, ove è riportato un importo in Lire in valore assoluto “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Infatti, si reputa che l'intermediario non abbia correttamente indicato sul documento il differente regime cui i buoni erano soggetti con riguardo al periodo di tempo dal 21° al 30° anno.

Quindi, per concludere, la domanda qui proposta è parzialmente accoglibile, solo limitatamente al ricalcolo degli interessi dal 21° al 30° anno per i buoni da ultimo considerati, ovvero per i buoni nn. X56 e X57 emessi in data 5/12/1986.

Il Collegio ritiene giusto rigettare la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva, tenuto conto che il ricorso merita accoglimento solo per 2 BFP a fronte di 32 reclamati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente ai titoli della serie Q/P indicati in motivazione, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Decisione N. 14313 del 09 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO